

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DELLE
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI OBBLIGATORI AI SENSI DEL TESTO
UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS.
81/2008) PER I LAVORATORI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA*

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Sommario

Articolo 1	3
Oggetto dell'appalto	3
Articolo 2	3
Il sistema di gestione della salute e sicurezza della Regione Campania.....	3
Articolo 3	3
Platea dei lavoratori, mansioni a rischio, consistenza numerica.....	3
Articolo 4	5
Sedi di lavoro dell'Amministrazione regionale.....	5
Articolo 5	5
Archivio delle cartelle sanitarie e di rischio – portale dell'Ufficio del datore di lavoro	5
Articolo 6	6
Contenuto del servizio	6
Articolo 7	9
Modalità attuative.....	9
Articolo 8	10
Pianificazione delle attività	10
Articolo 9	10
Dati informativi.....	10
Articolo 10	10
Durata dell'appalto.....	10
Articolo 11	10
Prezzo dell'appalto	10
Articolo 12	11
Verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto	11
Articolo 13	11
Pagamento del corrispettivo.....	11
Articolo 13	11
Ripetizione di servizi analoghi	11
Articolo 14	12
Garanzia di esecuzione	12
Articolo 15	12
Clausola di manleva	12

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 16.....	12
Sicurezza, infortuni e danni a terzi.....	12
Articolo 17.....	13
Sospensione del servizio e diritto di recesso.....	13
Articolo 18.....	13
Penalità e clausola risolutiva espressa.....	13
Articolo 19.....	14
Norme applicabili – Clausola di Valutazione di Impatto Criminale.....	14
Articolo 20.....	15
Vigilanza e controllo.....	15
Articolo 21.....	15
Assicurazione.....	15
Articolo 22.....	15
Tutela della riservatezza.....	15
Articolo 23.....	15
Trattamento dei dati nella procedura di gara.....	15
Articolo 24.....	16
Foro competente.....	16
Articolo 25.....	16
Spese di contratto.....	16
Articolo 26.....	16
Rinvio.....	16

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dell'attività di sorveglianza sanitaria, che comprende tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività del medico competente, ivi comprese le procedure vaccinali necessarie. Sono quindi comprese nell'appalto le attività di cui agli artt. 25 e 41 del decreto legislativo di cui sopra, le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti complementari necessari al medico competente per la formulazione dei giudizi di idoneità.

Articolo 2

Il sistema di gestione della salute e sicurezza della Regione Campania

Con la DGR n. 785 del 12/12/2017 la Regione Campania ha approvato il manuale del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (cd. *SGSL*) ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 e del disciplinare delle funzioni e dei compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In attuazione della DGR 785/2017, l'Ufficio del datore di lavoro, con Decreto Dirigenziale n. 67 del 28/12/2017, ha adottato le procedure di gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro.

La sorveglianza sanitaria dovrà svolgersi in armonia con quanto previsto dai suddetti documenti e con le relative procedure gestionali già implementate o in corso di implementazione.

In particolare, la sorveglianza sanitaria dovrà essere svolta in coerenza con quanto previsto dalla *Procedura di gestione 08* approvata con il citato D.D. n. 67 del 28/12/2017 e con eventuali modifiche che saranno apportate nel corso del periodo di durata dell'appalto.

Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro della Regione Campania è supportato dal sistema informativo informatico dell'Ufficio del datore di lavoro e dal portale <https://datoredilavoro.regione.campania.it>, accessibile dalla rete regionale.

Articolo 3

Platea dei lavoratori, mansioni a rischio, consistenza numerica

Le attività di sorveglianza sanitaria riguarderanno i lavoratori che prestano servizio - a qualsiasi titolo - presso l'Amministrazione regionale, nelle strutture di cui al Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 e s.m.i.. Sono ricompresi nella platea - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h) del d.lgs. 81/2008 - anche i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (cd. LSU).

Ad oggi, i lavoratori in servizio presso la Giunta Regionale sono poco più di 4.500, compresi circa 600 di recente assunzione (concorso RIPAM); a questi, a breve, se ne andranno ad aggiungere poco meno di 900, per i quali sono in corso le procedure di formalizzazione delle assunzioni, in esito a concorsi espletati per il rafforzamento dei centri per l'impiego. Quest'ultimo contingente di personale sarà incardinato nella Direzione Generale n. 11 e svolgerà presumibilmente lavoro d'ufficio.

Nella sottostante tabella 1 viene riportato il dettaglio dei lavoratori in forza, comprensivo della stima relativa a quelli di prossima assunzione.

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Tabella 1	
Lavoratori	N.
Ruolo	4.325
Operai idraulico-forestali (OTI)	153
LSU	38
Lavoratori di prossima assunzione CPI (stima)	900
Totale	5.416

In linea generale, i lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria sono quelli che risultano svolgere mansioni relative a una o più figure professionali (fino a un massimo di tre figure/mansioni), come previsto dalle apposite Procedure di Gestione n. 01 (Mappatura dei processi lavorativi e delle mansioni) e n. 04 (Gestione del personale - assegnazione sede e mansione) del SGSL, supportate dall'apposito applicativo informatico. Per i dati di sintesi si veda la sottostante tabella 2.

Tabella 2	
Figure/Mansioni assegnate	N.
Dipendenti con una figura/mansione	2.995
Dipendenti con due figure/mansioni	649
Dipendenti con tre figure/mansioni	147
Dipendenti senza figura/mansione*	725
Lavoratori di prossima assunzione CPI (stima)	900
Totale	5.416

*in larga parte (n.534) dipendenti di recente assunzione

La Tabella 3 riporta il dettaglio specifico delle mansioni assegnate ai lavoratori.

Tabella 3					
Figura / mansione	I	II	III	Totali	%*
LAVORO D'UFFICIO	3.189	172	12	3.373	88,97%
TECNICO E COLLAUDATORE AGRICOLO	145	79	31	255	6,73%
ADDETTO PROTEZIONE CIVILE	25	161	59	245	6,46%
FUNZIONARIO/IMPIEGATO ADDETTO CONTROLLO CANTIERI LAVORI PUBBLICI	52	101	28	181	4,77%
OPERAIO IDRAULICO FORESTALE	123	-	-	123	3,24%
FUNZIONARIO/IMPIEGATO ADDETTO CONTROLLO CANTIERI IN AMBIENTI A RISCHIO	14	75	2	91	2,40%
ADDETTO INCENDI BOSCHIVI - AIB	76	12	1	89	2,35%
VIVAISTA SPECIALIZZATO	32	54	-	86	2,27%
ADDETTO SERVIZIO ISPETTIVO TRASPORTI	-	74	-	74	1,95%
ADDETTO SALA RADIO	30	27	10	67	1,77%
AUTISTA	37	4	-	41	1,08%
ARCHIVISTA	28	2	1	31	0,82%
ISPETTORE/AGENTE FITOSANITARIO	23	8	-	31	0,82%
RESPONSABILE O ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CON COMPITI ISPETTIVI	3	12	-	15	0,40%
OPERATORE CRED	3	11	-	14	0,37%
CENTRALINISTA	7	-	-	7	0,18%
ESPERTO CLASSIFICATORE DI CARCASSE BOVINE	-	4	-	4	0,11%
AUTISTA MEZZI SPECIALI	-	-	3	3	0,08%
ADDETTO CENTRO RIPOPOLAMENTO IPPICO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE	2	-	-	2	0,05%
TECNICO DI LABORATORIO FITOPATOLOGICO	2	-	-	2	0,05%

*Percentuale calcolata sul totale dei lavoratori con almeno una figura/mansione assegnata

L'applicativo informatico consente di registrare i lavoratori esposti al rischio videoterminale (VDT). Allo stato, il dato registrato dal sistema informativo (n. 2.466 lavoratori) è da considerare parziale, alla luce dei processi tutt'ora in corso di immissione in servizio di nuovo personale (CPI) e di assegnazione delle mansioni (personale RIPAM e CPI). Nella tabella 3 viene rappresentata una stima complessiva dei lavoratori che risulteranno esposti a tale tipologia di rischio a completamento dei processi che riguardano i neo-assunti.

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Tabella 4	
Rischio VDT	N.
Lavoratori con rischio VDT rilevato	2.466
Lavoratori neo assunti Ripam (stima)	390
Lavoratori di prossima assunzione CPI (stima)	900
Totale lavoratori rischio VDT	3.756

Nel corso della durata dell'appalto, le variazioni numeriche per cambio mansione sono stimabili in una misura non superiore al 20%.

Si rappresenta infine che l'andamento stimato di esodo dal lavoro per quiescenza per il prossimo triennio è di 100 lavoratori per l'anno 2022, 300 per l'anno 2023 e 400 lavoratori per l'anno 2024.

Articolo 4

Sedi di lavoro dell'Amministrazione regionale

Le attività lavorative dell'Amministrazione regionale vengono svolte in una pluralità di sedi operative distribuite su tutto il territorio regionale, oltre le sedi di rappresentanza di Roma e Bruxelles. Nella tabella n. 5 viene riportata la distribuzione provinciale di tali sedi. Il dettaglio delle singole sedi è nell'allegato 1.

Tabella 5	
PROV.	Totale
AVELLINO	16
BENEVENTO	17
CASERTA	26
NAPOLI	43
SALERNO	44
Totale	146

Articolo 5

Archivio delle cartelle sanitarie e di rischio – portale dell'Ufficio del datore di lavoro

A partire dall'anno 2019 l'amministrazione regionale ha proceduto alla digitalizzazione delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori.

Allo stato, sussistono, pertanto, due tipi di archivi:

- l'archivio di deposito in formato cartaceo, contenente le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria prodotte fino a dicembre 2018, consegnato al medico competente coordinatore uscente (giusto verbale di consegna prot. n.249177/209) e ubicato nella sede dell'Amministrazione regionale di San Nicola La Strada (CE) Via Carlo III ex CIAPI;
- l'archivio corrente in formato digitale, che contiene la documentazione sanitaria prodotta a partire da gennaio 2019; i documenti digitali che compongono tale archivio sono memorizzati presso server di proprietà dell'Amministrazione regionale. Detto archivio è composto:
 - dai giudizi di idoneità in formato file pdf;
 - dai documenti sanitari prodotti nel corso delle visite mediche, in formato file pdf, firmati digitalmente dal medico competente, muniti di marca temporale e raccolti in file compressi (zip) e protetti da password da parte del medico competente stesso.

L'archivio di deposito di cui al punto a) sarà consegnato dal Medico competente uscente al Medico competente subentrante, successivamente all'avvio delle attività.

L'archivio corrente di cui al punto b. è accessibile attraverso l'area riservata del portale

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

<https://datoredilavoro.regione.campania.it>; l'Ufficio del datore di lavoro provvederà a dotare il medico competente coordinatore subentrante di un'utenza VPN per l'accesso alla rete regionale e all'area riservata del predetto portale; il medico coordinatore uscente provvederà alla consegna delle password per l'accesso alla documentazione sanitaria al medico competente coordinatore subentrante, le cui specifiche tecniche sono indicate al punto 7 del successivo art. 6.

Articolo 6

Contenuto del servizio

1. Sono comprese nell'appalto le attività di cui agli artt. 25, 40 e 41 del d.lgs. 81/2008, da assicurare al personale della Giunta regionale della Campania che, in base alla Valutazione dei rischi di cui all'allegato 2, deve essere sottoposto a Sorveglianza Sanitaria.
2. Il medico competente coordinatore dovrà provvedere a predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria, da redigere tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a seconda del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata. Il suddetto protocollo, formulato in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del personale regionale, deve essere gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal fine, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro e delle riunioni con il servizio prevenzione e protezione, al quale fornirà altresì il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi.
3. La sorveglianza sanitaria comprende:
 - a. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa ed essere stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio;
 - c. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - f. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione; in tale tipologia di visite verranno ricomprese anche quelle da effettuare in caso di ripresa del lavoro per i lavoratori già affetti da COVID-19 che siano stati ospedalizzati, indipendentemente dalla durata dello stato di malattia;

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

- g. monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico;
 - h. visita medica su richiesta del lavoratore ai sensi dell'articolo 83, comma 2, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (sorveglianza sanitaria eccezionale emergenza epidemiologica da COVID-19).
4. Le visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il dirigente dell'Ufficio del datore di lavoro e il responsabile del servizio prevenzione e protezione.
6. Nel triennio di durata dell'appalto, sulla scorta dell'attuale protocollo di sorveglianza sanitaria e dello stato di assegnazione delle mansioni ai diversi lavoratori, è prevista lo svolgimento di circa 6000 visite mediche.
7. Le cartelle sanitarie da gestire nel triennio sono circa 4000. L'appaltatore e i medici competenti dovranno garantire che l'archivio corrente delle cartelle sanitarie sia tenuto secondo le modalità già in essere, specificate all'art. 5. In particolare, l'appaltatore dovrà garantire che i medici competenti provvedano a:
- a. generare i giudizi di idoneità in formato digitale pdf, firmati digitalmente e muniti di marca temporale;
 - b. generare tutta la documentazione sanitaria prodotta e/o acquisita nel corso delle visite mediche in formato file pdf, firmata digitalmente, munita di marca temporale e raccolta in file compressi (zip) e protetti da password da parte dello stesso medico competente.
- A riguardo si precisa inoltre quanto segue:
- i file pdf devono essere in formato PDF/A, e la firma digitale, apposta in modalità PAdES, deve essere intestata al medico competente responsabile della visita;
 - per consentire l'indicizzazione dell'archivio corrente, tutti i file prodotti devono avere un nome standard contenente: il codice fiscale del lavoratore, la data della visita e una sigla associata alla tipologia di documento;
 - i suddetti file zip raccolgono tutti e soli i documenti sanitari prodotti/acquisiti per un singolo lavoratore in riferimento alla visita medica a cui è stato sottoposto in una specifica data, che entreranno così a far parte della cartella sanitaria digitalizzata di tale lavoratore; tali file zip devono essere in formato "AES-256 deflate", con password generata in maniera randomica, diversa per ciascun file e soddisfacente requisiti di sicurezza adeguati alla tipologia di dati; dovrà essere mantenuto un file csv con i metadati essenziali di tali documenti, in cui dovranno essere riportati almeno i nomi dei file e le password associate, nonché le impronte SHA-256 dei file, al fine di aggiornare il file delle password ricevuto dal medico competente coordinatore uscente di cui all'articolo 5.
 - Al termine dell'appalto, tale file andrà a sua volta consegnato al successivo

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

medico competente subentrante.

8. Il soggetto aggiudicatario, nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, deve disporre o potere avvalersi di personale sanitario numericamente idoneo e specialistico per i servizi di sorveglianza sanitaria. In particolare, per adempiere alle prestazioni di sorveglianza sanitaria, il soggetto aggiudicatario metterà a disposizione le seguenti professionalità:
 - a. un medico competente coordinatore ed almeno cinque medici competenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 e 39 del D.Lgs 81/08;
 - b. almeno cinque infermieri;
 - c. un responsabile di commessa;
 - d. una unità di personale amministrativo dedicata.
- L'appaltatore è obbligato a garantire la sostituzione, limitatamente ai casi di ferie o malattie, dei medici competenti designati. Tale/i sostituto/i deve/ono, possedere tutti i requisiti richiesti per i Medici Competenti nei precedenti punti del presente articolo del Capitolato.
9. I Medici Competenti effettueranno le visite, ciascuno coadiuvato dalla presenza di un infermiere, presso strutture ambulatoriali fisse (con esclusione, pertanto, di presidi mobili) messe a disposizione dall'appaltatore, in numero non inferiore a 1 (una) per ciascuna provincia della Campania e con sede nei capoluoghi di provincia. In tali strutture – che dovranno essere munite di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ai sensi della vigente normativa regionale – verranno effettuate le visite specialistiche e le prestazioni complementari previste dal protocollo di sorveglianza sanitaria ai lavoratori le cui sedi di lavoro sono ubicate nella stessa provincia della struttura. Eventuali approfondimenti diagnostici che si rendessero necessari, sempre a carico dell'aggiudicatario, potranno essere effettuati anche in altra struttura scelta da Medico Competente coordinatore. Per la città di Napoli ci si avvarrà, inoltre, per lo svolgimento di attività che non richiedono il possesso dell'autorizzazione sanitaria, di cui al periodo precedente, di locali ubicati presso la sede della Giunta Regionale di Palazzo Armieri, Via Marina 19 in Napoli.
10. L'appaltatore è tenuto a supportare - anche mediante l'apposita unità di personale amministrativo dedicato che dovrà essere presente presso gli uffici regionali almeno tre giorni alla settimana per tutta la durata dell'appalto - la gestione del sistema delle visite, anche per gli eventuali ulteriori accertamenti medici.
11. La funzione di coordinamento del Medico competente coordinatore consiste nel:
 - a. condividere il protocollo di sorveglianza sanitaria con gli altri medici competenti;
 - b. uniformare le procedure di gestione ed organizzazione dell'attività dei medici competenti, sia dal punto di vista della sorveglianza sanitaria che degli altri compiti attribuiti;
 - c. standardizzare la documentazione sanitaria prodotta dai Medici Competenti;
 - d. fornire attività di consulenza all'Amministrazione sulle norme e procedure in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavoro.
12. Il soggetto appaltatore, dopo un mese dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio, deve presentare all'Amministrazione un "piano delle attività" contenente tutti gli

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

elementi utili ai fini del servizio in questione, tra cui il programma delle visite mediche, il programma dei sopralluoghi alle sedi di lavoro, proposta del programma degli incontri ritenuti necessari, proposta di eventuali attività ritenute necessarie, proposta di eventuali variazioni o attivazione di procedure. Il piano delle attività è sottoposto all'approvazione del dirigente dell'Ufficio del datore di lavoro.

Articolo 7

Modalità attuative

1. Il soggetto aggiudicatario si obbliga a eseguire le attività oggetto del presente capitolato nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità e i termini indicati nello stesso.
2. Il Medico Competente Coordinatore, supportato dal referente di commessa, curerà l'organizzazione dei medici competenti e degli infermieri e terrà costanti rapporti con il dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro della Giunta Regionale della Campania per l'elaborazione dei protocolli sanitari e per lo svolgimento di tutte le attività previste dal d.lgs. 81/2008.
3. Le attività cliniche e diagnostiche di sorveglianza sanitaria saranno eseguite sulla base di un calendario mensile predisposto dalle strutture regionali, secondo la periodicità prevista dal Protocollo di sorveglianza sanitaria.
4. Le convocazioni del personale regionale da sottoporre a visita medica saranno effettuate dall'Ufficio del datore di lavoro con il supporto del soggetto aggiudicatario.
5. I Medici Competenti, coadiuvati ciascuno da almeno un infermiere, svolgeranno tutte le attività cliniche e diagnostiche nei giorni lavorativi e nell'orario proprio di lavoro degli uffici della Giunta regionale e alla fine della giornata di attività provvederanno ad inviare il file contenente l'elenco dei convocati con l'annotazione dei presenti e degli assenti alla convocazione.
6. L'appaltatore dovrà garantire che i medici competenti provvedano a caricare sul sistema informativo dell'Ufficio del datore di lavoro i giudizi di idoneità e tutta la documentazione che compone la cartella, ivi compresa la copia dei referti delle prestazioni complementari a cui sono stati sottoposti i lavoratori. Il caricamento di tali documenti dovrà avvenire entro il termine massimo di tre giorni dall'apposizione su di essi, da parte del Medico Competente, della firma e della marca temporale, e comunque entro il termine massimo di 15 giorni dalla visita medica a cui si riferiscono.
L'interfaccia per effettuare il suddetto caricamento della documentazione - nei formati digitali indicati negli artt. 5 e 6 - è rappresentato da una cartella all'interno della rete regionale, alla quale il Medico Competente accederà tramite VPN.
In tempo reale, attraverso l'apposita area riservata del portale <https://datoredilavoro.regione.campania.it>, il sistema informativo dell'Ufficio del datore di lavoro renderà disponibili, sia ai lavoratori interessati che ai dirigenti degli stessi, i giudizi di idoneità caricati, nel rispetto delle norme di tutela della riservatezza e del trattamento dei dati.
7. Il Medico Competente Coordinatore dovrà assicurare la propria presenza presso l'Ufficio del Datore di Lavoro coordinandosi con il dirigente dell'Ufficio del datore di lavoro e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei giorni di volta in volta concordati, per gli adempimenti correlati al proprio ruolo.
8. Per le attività oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario sosterrà i costi di eventuali attrezzature e arredi utili allo scopo.

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

9. Il dirigente dell'Ufficio del datore di lavoro della Giunta regionale della Campania ha la facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione del personale medico, paramedico o amministrativo rivelatosi non idoneo alla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 8

Pianificazione delle attività

Prima dell'avvio delle attività l'aggiudicataria dovrà:

1. approntare il piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione del Dirigente dell'Ufficio del datore di lavoro;
2. approntare il protocollo di sorveglianza sanitaria in funzione di quanto indicato nel DVR di cui all'allegato 2;
3. utilizzare, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, esclusivamente il personale medico e paramedico di cui ha presentato il curriculum; a tal fine il personale medico sarà nominato ai sensi dell'art. 18 e 19 del d.lgs. 81/2008 dal dirigente dell'Ufficio del datore di lavoro; eventuali sostituzioni saranno ammesse solo con personale di pari qualificazione e dovranno essere espressamente autorizzate dal dirigente dell'Ufficio del datore di lavoro.

Articolo 9

Dati informativi

L'Ufficio del datore di lavoro assicurerà all'aggiudicatario e ai medici competenti la collaborazione per l'acquisizione delle informazioni ritenute necessarie per l'attività da espletare (in particolare: documenti di valutazione dei rischi) e renderà possibile la consultazione del sistema informativo informatico - con le medesime modalità di accesso di cui all'art. 5 - attraverso il quale sarà possibile acquisire le informazioni socio-anagrafiche dei lavoratori e quelle relative alle mansioni assegnate.

Articolo 10

Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di mesi 36 a decorrere dalla data di avvio delle attività.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto, in via d'urgenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016, nell'ipotesi in cui intervenga la cessazione del precedente contratto o della eventuale relativa proroga, con contestuale decadenza dell'incarico al medico competente coordinatore uscente.

Articolo 11

Prezzo dell'appalto

Per tutte le attività oggetto del presente capitolato è stimato il prezzo a base d'asta di € 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/00) esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10 n.18 del D.P.R. n. 633/72, come modificato, dall'articolo 14 della Legge n. 537 del 1993.

Il corrispettivo complessivo dovuto dall'Amministrazione è quello risultante dall'esito di gara.

Il suddetto importo copre tutte le prestazioni e gli oneri a carico della ditta aggiudicataria previsti dal presente capitolato per il periodo di durata dell'appalto.

Si precisa inoltre, che non sono previste spese per la sicurezza, in quanto non vi è la necessità di predisporre il D.U.V.R.I., ai sensi della determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 12

Verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dal Dirigente dell'Ufficio del datore di lavoro, provvede alla verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto, così come prevede la normativa vigente.

In particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato.

Il RUP assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata mediante relazioni inerenti le attività svolte, redatte dall'appaltatore, che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate.

L'Appaltatore invia la relazione delle attività svolte al RUP che, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverla, attestandone la conformità delle prestazioni rese.

Articolo 13

Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nel rispetto delle procedure previste dal D.M. 18 gennaio 2008.

È prevista la corresponsione di rate trimestrali posticipate.

I pagamenti sono subordinati all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni come indicato nell'art. 12. A tal fine, al termine di ciascun trimestre l'appaltatore invierà al RUP, oltre alla relazione di cui all'art.12, una fattura trimestrale proforma.

Acquisita l'attestazione della regolare esecuzione da parte del RUP, il dirigente dell'Ufficio del datore di lavoro inviterà l'appaltatore ad emettere fattura e, in esito a tale adempimento, procederà alla liquidazione del corrispettivo trimestrale entro il termine di legge.

Il pagamento avverrà mediante bonifico presso la banca indicata dall'aggiudicataria sul conto corrente dedicato, acceso ai sensi della legge 13 agosto 2010 n° 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, le cui previsioni ed obblighi l'aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a rispettare.

L'importo erogato dovrà intendersi esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 n.18 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 14 della L. n. 537 del 1993.

In caso di raggruppamento, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del Capogruppo, restando del tutto estranea la Regione Campania ai rapporti intercorrenti tra i componenti.

Con il pagamento del corrispettivo si intenderanno interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni e le spese accessorie rese eventualmente necessarie al fine della perfetta esecuzione dell'appalto.

Articolo 13

Ripetizione di servizi analoghi

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare all'appaltatrice, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2017, la ripetizione di servizi analoghi per un importo massimo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila).

Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, allo scopo di garantire la continuità del servizio, si

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

obbliga alla ripetizione dei servizi suddetti agli stessi patti e condizioni.

Articolo 14

Garanzia di esecuzione

A garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicataria dovrà costituire, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione.

Laddove il ribasso praticato dalla Ditta aggiudicataria risulti superiore al 10% dell'importo posto a base di gara, la cauzione dovrà essere percentualmente aumentata nella misura prevista dal comma 6 dell'articolo 54 della legge Regionale n. 3 del 27/02/2007

La garanzia dovrà espressamente contenere:

- a. la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all'Ente Appaltante entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;
- b. l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957- 2° comma c.c.;
- c. la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c..

Articolo 15

Clausola di manleva

La Regione Campania è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra l'aggiudicataria e i terzi. L'aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell'esecuzione delle prestazioni. Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente.

Il personale impiegato dall'aggiudicataria non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione Campania.

L'aggiudicataria si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali ed in materia antiinfortunistica e, in generale, a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

La Regione Campania, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo dell'appalto e fino alla definitiva rimozione delle eventuali irregolarità segnalate dai competenti organismi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul, essendo esclusa la contestazione per ritardato pagamento.

L'aggiudicataria, inoltre, risponderà in sede civile qualora tali violazioni possano ledere l'immagine della Regione Campania.

Articolo 16

Sicurezza, infortuni e danni a terzi

L'aggiudicatario dovrà prendere atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali dell'Amministrazione, i propri collaboratori e/o prestatori d'opera saranno soggetti alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio ai propri collaboratori e/o prestatori d'opera. Essa si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati dai predetti collaboratori alle persone nonché alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi, per le prestazioni contrattuali rese presso l'Amministrazione.

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 17

Sospensione del servizio e diritto di recesso

La Regione Campania si riserva il diritto di sospendere il servizio e di recedere dal contratto qualora, nel corso di svolgimento del servizio, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In caso di recesso, dovrà tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute e dei servizi prestati.

L'atto di recesso sarà preceduto da un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata A/R o PEC che le parti riconoscono espressamente come congruo, ragionevole e pienamente sufficiente a far fronte al recesso stesso ed a reperire nuovi impieghi tali da eliminare qualunque danno da mancato guadagno.

Articolo 18

Penalità e clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri inadempienza agli obblighi contrattuali relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, l'Ufficio del Datore di Lavoro contesterà per iscritto tali inadempienze ai sensi dell'art. 1456 c.c., invitando l'aggiudicataria a fornire dettagliate giustificazioni in merito entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni.

In caso di inerzia dell'aggiudicataria nel fornire le giustificazioni richieste, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l'inadempimento contestato, sarà rimessa all'Amministrazione, alternativamente, la facoltà di applicare penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque pari all'1% (uno per cento) calcolato sul valore del contratto per ciascuna inadempienza, ovvero di dichiarare di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

L'Amministrazione potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui sopra dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati. Inoltre l'Amministrazione potrà detrarre detti crediti dall'importo della cauzione di cui al precedente articolo 14.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà operare dette detrazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, nonché compensare il credito con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo.

L'applicazione delle suddette penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 del codice civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto ipso iure, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, negli ulteriori casi:

1. quando l'aggiudicataria ceda a terzi o subappalti i servizi affidati;
2. laddove, per qualunque causa, venga meno, in tutto od in parte, la garanzia fideiussoria di cui al precedente art.14 del presente Capitolato e l'aggiudicataria non provveda entro gg. 10, decorrenti dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione, alla sua ricostituzione;
3. nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del seguente articolo 19;
4. in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del contratto siano eseguite senza avvalersi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A., secondo le previsioni della legge 13 agosto 2010 n° 136.

La risoluzione del contratto dà diritto alla Regione Campania di rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario, nonché sulla garanzia prestata.

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 19

Norme applicabili – Clausola di Valutazione di Impatto Criminale

L'aggiudicataria è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti da norme comunitarie, leggi, decreti, circolari, regolamenti, norme tecniche e buone prassi.

La stessa dichiara, altresì, di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al protocollo di legalità in materia di appalti, sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli e pubblicato sul BURC 15/10/2007 n. 54, che qui si intendono integralmente riportate. In conformità alla circolare della Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo – prot. 1/35010/Area1/Ter/OSP del 30 settembre 2010 -, esplicativa delle previsioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136, non si applicano le disposizioni previste in tema di tracciabilità finanziaria dall'articolo 2, comma 2, punti h) e i), dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 8, comma 1 clausola 7) e 8) del citato Protocollo.

In particolare, l'aggiudicataria dichiara di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti delle seguenti clausole contenute nel citato Protocollo:

- a) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- b) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- c) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto venga stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- d) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- e) di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 19 del Regolamento n. 7/2010, emanato dal Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 58 del 24 marzo 2010, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

procedimento ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario. I soggetti aggiudicatari dovranno segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.

In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto un appalto in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avviando la procedura di risoluzione, ai sensi dell'art. 136e ss. del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice.

Articolo 20

Vigilanza e controllo

L'amministrazione si riserva, in qualsiasi momento di efficacia del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, la facoltà di procedere alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 21

Assicurazione

Per le attività oggetto del presente capitolato l'aggiudicatario stipulerà prima della sottoscrizione del contratto con l'amministrazione apposita polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali.

Articolo 22

Tutela della riservatezza

L'aggiudicataria s'impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Regione o, comunque, relativi al personale regionale sottoposto a visite mediche e/o accertamenti.

Le attività di Sorveglianza Sanitaria saranno effettuate nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) del 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo. L'aggiudicatario del presente appalto sarà nominato responsabile del trattamento dei dati coi quali opererà durante la sua esecuzione, assumendo gli obblighi e le responsabilità previsti dal suddetto Regolamento. Nel contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario del servizio verranno inserite le clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione europea

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A199%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0018.01.ITA

Articolo 23

Trattamento dei dati nella procedura di gara

I dati forniti dagli offerenti nell'ambito della procedura di gara oggetto del presente capitolato saranno trattati secondo le norme in materia di pubblici appalti.

I concorrenti, singoli o associati o in raggruppamento, autorizzano la Regione, per il fatto stesso di partecipare alla gara dopo averne fatto richiesta ed inviato i curricula, al trattamento dei propri dati e di quelli dei diretti collaboratori.

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 24

Foro competente

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e la Regione Campania, saranno demandate al giudice ordinario.

Il Foro competente è quello di Napoli.

Articolo 25

Spese di contratto

Sono a carico dell'aggiudicataria tutte le eventuali spese relative alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

Articolo 26

Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria.